LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 30 GENNAIO 1926

#### Art. 93.

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni, nel grado di sottotenente;

di 6 anni, nel grado di tenente;

di 8 anni, nel grado di capitano;

di 4 anni, nei gradi superiori.

(È approvato).

#### Art. 94.

Ogni anno dopo l'epoca in cui vengono compilate le note caratteristiche, il ministro della guerra fissa per ogni ruolo delle varie armi e corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ed anzianità.

(È approvato).

#### Art. 95.

Pure annualmente il ministro della guerra stabilisce entro quali limiti di anzianità possono essere compresi gli ufficiali di complemento da inscrivere nei quadri di avanzamento a scelta, nonchè la loro proporzione rispetto a quelli da inscrivere per l'avanzamento ad anzianità.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

### Art. 96.

Per la presa in esame degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

# Art. 97.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva, possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo: tuttavia coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o abbiano ottenute ricompense al valor militare, possono ottenere una promozione dal grado ultimo coperto nell'esercito, anche se la permanenza in questo grado fu infe-

riore ad un anno; o due promozioni se fu di un anno o più.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

- a) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici;
- b) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti.

GALEAZZI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Vorrei domandare una spiegazione all'onorevole sottosegretario, se nelle promozioni che gli ufficiali in ausiliaria o della riserva devono avere quando sono in tale categoria sono comprese o escluse quelle avute in guerra e al comando di reparti combattenti.

A me sembrerebbe giusto che queste promozioni, avute appartenendo a comandi e reparti a contatto del nemico, non dovessero essere computate.

CAVALLERO, sottosegretario di Stato per la guerra. Siamo già d'accordo.

GALEAZZI. Allora propongo un emendamento il quale dica esplicitamente che: « Gli ufficiali in dette condizioni possono ottenere due promozioni da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo in guerra ».

PRESIDENTE. Sospendiamo per un momento l'approvazione dell'articolo 97, per dar tempo all'onorevole Galeazzi di formulare per iscritto il suo emendamento.

Passiamo all'articolo 98.

### Art. 98.

L'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento ha luogo per esperimento e per titoli:

ha luogo normalmente per esperimento (eccezionalmente per titoli) per gli ufficiali appartenenti ad arma combattente;

ha luogo normalmente per titoli (eccezionalmente per esperimento) per gli ufficiali appartenenti ai servizi.

(È approvato).

## Art. 99.

L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità di cui all'articolo 95 e deve unire alla domanda, nel caso di scelta per titoli, i documenti giustificativi che riterrà di dover presentare fra quelli elencati nel regolamento.